



COMUNE DI PIOZZO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9

OGGETTO:

ALIQUOTA E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2017: CONFERMA

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 20:30 nella
, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
vennero per oggi convocati in seduta Ordinaria pubblica di Prima convocazione, i componenti di
questo Consiglio Comunale.

Dall'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. BOTTERO RAG. ADRIANO - PRESIDENTE	Sì
2. SCOTTO SANDRO - Assessore	Sì
3. BRACCO GABRIELE - Assessore	Sì
4. LASAGNA FAUSTO - Consigliere	Sì
5. GALLO ENZO - Consigliere	Sì
6. ANSALDI MANUELA - Consigliere	Sì
7. BORRA STEFANIA - Consigliere	Sì
8. BELLA FRANCESCO - Consigliere	Sì
9. SCIONI ANITA - Consigliere	Sì
10. QUAGLIA GIOVENALE ALFREDO - Consigliere	Sì
11.	
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	0

Assiste quale Segretario Comunale la Signora Bolmida dr. Silvia.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BOTTERO rag. Adriano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

ALIQUOTA E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2017: CONFERMA

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la precedente deliberazione consigliere n. 15 in data 29.07.2015 con la quale venivano determinate le aliquote Tasi per l'anno 2015, ricorda che la legge di stabilità 2016, legge 208/2015, nelle sue indicazioni impone in linea di massima un calmieramento delle tariffe a carico dell'utente con un sostanziale blocco degli aumenti delle tariffe degli enti locali.

Il MEF, con risoluzione n. 2 del 22.03.2015, chiarisce che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. [...] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”*.

Un'ulteriore eccezione alla regola della sospensione introdotta dal comma 26 è contenuta nel successivo comma 28 in base al quale *“per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*.

Fatte salve, quindi, le eccezioni espressamente previste dalla legge, in tutte le altre ipotesi in cui le deliberazioni degli enti locali comportino aumenti dei tributi vige la regola della sospensione per tutto l'anno 2016 dell'efficacia delle parti delle deliberazioni stesse nell'ottica del contenimento del livello complessivo della pressione tributaria.

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 21/04/2016 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni per la Tasi;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione C.C. N. 6 del 24.04.2014;

Visto che la legge di bilancio per il 2017 (L. 232/2016) all'art. 1 comma 42 ha esteso il blocco delle tariffe sopracitato per il 2016 anche per tutto il 2017;

Ritenuto dover confermare per l'anno 2017 i medesimi importi stabiliti per l'anno 2016

Visto che con il D.L. 244/2016, c.d. "milleproroghe" è stata stabilita al 31 marzo 2017 - la data ultima entro cui Comuni, Province e Città metropolitane dovranno approvare il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Dato atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e circa la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis) del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Dopo ampia discussione e valutazione,

Con votazione che dà il seguente risultato: presenti e votanti n. 10 voti favorevoli, n. 10, contrari //, astenuti //

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e che la TASI verrà applicata con le aliquote e le modalità previste dalla legge;
- 2) di confermare la seguente aliquota unica ordinaria per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2017 :
 - Aliquota unica ordinaria: 1 per mille;
 - **Altri fabbricati cat. D** (con esclusione dei i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214): uno virgola cinque per mille
 - **Fabbricati rurali ad uso strumentale**
 - di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214: uno per mille
- 3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016 e vengono confermate per l'anno 2017;
- 4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 6 assunta in data 24.04.2014.
- 5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Con successiva votazione favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.8.2000.

IL PRESIDENTE
F.to: BOTTERO rag. Adriano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Bolmida dr. Silvia

La proposta della presente deliberazione ha ottenuto i seguenti **pareri favorevoli** ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e ai sensi dell'articolo 147 Bis TUEL 267/2000

UFFICIO TECNICO

Regolarità tecnica

F.to: geom. ABRATE Michele

UFFICIO AMMINISTRATIVO/VIGILANZA

Regolarità tecnica

F.to: BOLMIDA dott. Silvia

UFFICIO RAGIONERIA

Regolarità tecnica
Regolarità contabile

F.to: MUSSO dott.ssa Bruna

SEGRETARIO COMUNALE

Regolarità tecnica

F.to: BOLMIDA dott. Silvia

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Piozzo, lì 29/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bolmida dr. Silvia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N 113 del Registro Pubblicazioni

Il presente verbale è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e cioè dal 26/04/2017 al 11/05/2017 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

Piozzo, lì 26/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Bolmida dr. Silvia

Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data _____ prot. n.

- [] La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, il giorno 29-mar-2017
- [X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: **Bolmida dr. Silvia**